



PROVINCIA
DI REGGIO EMILIA

PEC

Ad Arpae
**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di
Reggio Emilia**
Piazza Gioberti 4 - 42121 Reggio Emilia
aoore@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Pratica n. 244544/2024. Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fotovoltaico, di potenza di picco totale pari a 11,99016 MWp, e relative opere di connessione alla rete elettrica, in comune di Luzzara, proposto da Sole PV Solar 2 srl. *Considerazioni e osservazioni.*

Vista la comunicazione di avvio del procedimento in oggetto, presentato ai sensi dell'art. 10 del LR 4/2018, e la relativa documentazione tecnica pervenuta alla Provincia, prot. 24919 del 16/08/2024, unitamente alla convocazione dell'incontro istruttorio in data 10/09/2024, finalizzata all'analisi del progetto e alla richiesta di chiarimenti;

Visto quanto emerso dall'incontro istruttorio, nonché gli elaborati trasmessi, si formulano le seguenti considerazioni e osservazioni:

Preliminarmente si osserva che in tema di aree idonee la DAL regionale n. 125/2023 espressamente dispone che l'indicazione di idoneità dell'area è una valutazione di primo livello, pertanto essa richiede una specifica valutazione del progetto circa le esigenze di tutela ambientale, agricola, culturale e paesaggistica, come ribadito anche dal Servizio del Governo del Territorio della Regione E.R (cfr. Parere Reg/PG 2023/1264886 del 21/12/2023), e che l'applicazione del Dlgs 199/2021 deve essere sempre verificata ed essere in conformità con le recenti deliberazioni regionali (cfr. Del. Regionale n. 693 del 22/04/2024) che tutelano le attività agricole di pregio del territorio, al fine di evitare un grave pregiudizio della produzione agricola sopra menzionata.

A tal proposito si segnala che l'area individuata per l'installazione dell'impianto fotovoltaico, pur ricadendo nelle aree agricole considerate idonee ope legis ai sensi dell'art. 20 comma 8, lett.c) ter del D.lgs. 199/2021, interferisce in parte con la tutela prevista dall'art. 50 delle norme di PTCP, recepita e disciplinata dal PSC e dal RUE, qualificata come struttura insediativa territoriale storica non urbana denominata Corte Maso-Villa Paralupi.

Oltre a configurarsi come contesti di particolare valore paesaggistico ambientale, tali insediamenti costituiscono le principali strutture insediative storiche alla scala provinciale e sono costituite da sistemi storico paesaggistici che conservano sia elementi ancora oggi riconoscibili della

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 13/09/2024 13:32:44 PG/2024/0165367

organizzazione storica del territorio (altri edifici e complessi edilizi di minor pregio ma storicamente e paesaggisticamente correlati alle strutture storiche, strade storiche, strade poderali e interpoderali, canali di scolo e di irrigazione, elementi residuali di sistemazioni agro-paesaggistiche quali ad esempio alberi e filari) sia aree che permettono la visibilità della struttura storica da spazi di uso pubblico e dai principali percorsi di accesso. Infatti, una delle principali strategie di piano territoriale provinciale è quella di tutelare e valorizzare i paesaggi, la storia e l'identità delle comunità locali.

Il complesso di villa Paralupi è dichiarato altresì bene di interesse storico-artistico ai sensi degli art. 10, comma 1, e 12 del Dlgs 42/2004 il cui decreto ne riconosce il valore quale *"importante struttura curtense per la notevole ampiezza e i numerosi servizi di cui era dotata che testimoniano la scelta del signore emiliano-padano di unire la residenza alle attività di coltivazione e sfruttamento di vasti territori"*, ne cita il valore storico quale residenza dei Gonzaga e lo annovera quale set principale del film "Novecento" di Bertolucci.

La relazione relativa al Quadro programmatico tuttavia fa riferimento solo ad alcuni elaborati del PTCP vigente e di conseguenza non contiene specifiche analisi degli elementi di tutela presenti, dell'impatto del progetto su di essi, delle misure di "riduzione a compatibilità" adottate.

Al fine di evitare trasformazioni che possano alterare i tratti essenziali strutturanti l'ambito oggetto di tutela ed in conformità ai contenuti dell'art. 50 del PTCP si chiede quindi di approfondire lo studio di impatto ambientale con una analisi che evidenzi gli elementi territoriali ordinatori ancora riconoscibili dell'organizzazione storica del territorio (altri edifici e complessi edilizi di minor pregio ma storicamente e paesaggisticamente correlati alle strutture storiche, strade storiche, strade poderali e interpoderali, canali di scolo e di irrigazione, elementi residuali di sistemazioni agro-paesaggistiche quali ad esempio alberi e filari) e le aree che permettono la visibilità della struttura storica da spazi di uso pubblico e dai principali percorsi di accesso. Il progetto dovrà tenere conto degli esiti di tale approfondimento e introdurre gli opportuni accorgimenti, sia per le opere principali che accessorie (percorsi, cabine, mitigazioni), atti a conseguire la compatibilità territoriale/paesaggistica dell'intervento in progetto.

per la LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

ing. Valerio Bussei

Documento sottoscritto in forma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005